

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPENA, GIACOMONI, BARELLI, OCCHIUTO, BALDINI, POLIDORI, BATTILOCCHIO, MARROCCO, PORCHIETTO, SIRACUSANO, BARTOLOZZI, CATTANEO, TARTAGLIONE, NOVELLI, PEREGO DI CREMAGO, CASSINELLI, PITTALIS, LABRIOLA, CASCIELLO, GIACOMETTO, PALMIERI, MARIA TRIPODI, BAGNASCO, CASINO, BIANCOFIORE, ROTONDI, MUSELLA, TORROMINO, SANDRA SAVINO, SARRO

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche

Presentata il 21 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mai come in questo momento storico il presidio culturale, sociale e di legalità rappresentato dal commercio nei centri storici è in crisi, colpito sia da un crollo dei consumi del 10,8 per cento (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019), sia dalla progressiva desertificazione delle aree centrali delle città, in particolare nelle città a maggior attrazione turistica.

L'Ufficio studi della Confcommercio ha stimato che, nel 2020, il tasso di mortalità delle imprese, rispetto al 2019, è risultato quasi raddoppiato per quelle del commercio (dal 6,6 per cento all'11,1 per cento) e

che la crisi ha portato alla chiusura di oltre 390.000 imprese nel settore nel 2020, delle quali 240.000 a causa della pandemia di COVID-19. Il comunicato dell'Istituto nazionale di statistica del 12 gennaio 2021 ha confermato il crollo delle vendite al dettaglio, con una riduzione media del 12,5 per cento per le piccole superfici, ma con punte del -45,8 per cento nel settore calzaturiero e del -37,7 per cento in quello dell'abbigliamento.

Il rischio di non « riavere » i nostri centri storici come li abbiamo visti e vissuti prima della pandemia è, dunque, molto concreto e questo significa minore qualità

della vita dei residenti e minor *appeal* turistico.

Nelle città più importanti uno dei fenomeni più evidenti è la penetrazione dei grandi gruppi industriali, finanziari e commerciali, che vedono nelle strade del centro storico il luogo ideale per la promozione e la valorizzazione dei loro marchi attraverso l'apertura di sedi e punti di vendita, provocando, di conseguenza, anche un'espulsione delle piccole imprese commerciali, soprattutto di quelle tradizionali e storiche.

Questo fenomeno si è acuito nel 2020 quando, a fronte del drammatico crollo di attività gestite da cittadini italiani, si è registrato un costante aumento di attività a titolarità straniera: fra il 2019 e il 2020 il numero degli imprenditori stranieri è cresciuto del 2,3 per cento, nonostante la pandemia.

Molti servizi televisivi hanno mostrato come in città quali Venezia, Firenze e Roma sono in corso di acquisizione i « pezzi pregiati » del patrimonio commerciale. Si pone, quindi, la necessità di tutelare questo patrimonio, a cominciare dalle attività che si connotano come « attività storiche » di eccellenza, cioè quelle che per la loro lunga tradizione nell'ambito della stessa caratterizzazione merceologica costituiscono una preziosa testimonianza di cultura e di tradizione, oltre a essere un elemento di qualificazione del tessuto urbano.

In generale, le attività storiche basano la propria connotazione su valori come la tradizione, le regole e le metodologie di lavoro non scritte che vengono tramandate di generazione in generazione e che caratterizzano quelle singole attività come uniche e di eccellenza nel loro genere.

Si tratta di caratteristiche che danno a queste attività un valore di bene culturale da tutelare quale parte integrante del patrimonio delle città e di cui occorre evitare l'espulsione dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, a opera sia di grandi gruppi industriali e commerciali, sia di attività di basso livello qualitativo, che determinino la « standardizzazione » del tessuto commerciale o il degrado dello stesso.

La « filosofia » generale da cui muove la presente proposta di legge consiste nell'idea che, tutelando le attività commerciali e artigiane storiche e le loro capacità attrattive, si finisce con il tutelare l'intero comparto del commercio nelle aree dove tali attività storiche sono insediate. Uno specifico articolo, l'articolo 4, stabilisce un ampliamento dei poteri pianificatori delle amministrazioni comunali, prevedendo che tali poteri siano esercitati di concerto con le organizzazioni degli imprenditori, e si applica non solo ai negozi e alle botteghe storiche, ma a tutta la platea degli operatori.

Diverse regioni e città (come ad esempio Roma) si sono da tempo accorte della necessità di approntare strumenti e norme che consentano la tutela e la salvaguardia delle loro peculiari e preziose caratteristiche commerciali, tenendo ciascuna conto delle proprie specificità e ciò costituisce un ulteriore elemento di ricchezza.

Alcune regioni hanno approvato leggi o delibere regionali specifiche quali, ad esempio, la Lombardia con la legge 4 marzo 2019, n. 5, l'Emilia-Romagna con la legge 10 marzo 2008, n. 5, la Campania con la legge 10 marzo 2014, n. 11, e il Veneto con la deliberazione della giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014. Il Piemonte ha istituito un elenco e un marchio di riconoscimento. Il Lazio ha previsto la promozione delle attività e delle botteghe storiche nel testo unico del commercio, di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, disponendo il relativo finanziamento.

A Roma, il consiglio comunale ha adottato, il 21 luglio 1997, la deliberazione n. 139, recante « Misure di tutela per i negozi storici di Roma », i cui contenuti sono stati rafforzati dalle deliberazioni dell'assemblea capitolina n. 10 del 4 novembre 2010 e n. 47 del 17 aprile 2018.

Analogamente hanno provveduto città come Firenze, Genova, Bologna e Aosta.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di individuare un « denominatore comune » del lavoro già svolto dagli enti territoriali e di incentivare gli interventi di tutela delle regioni e delle città che non vi abbiano ancora provveduto. Il principale incentivo consiste nel fatto che i

negozi e le botteghe storici individuati con proprie norme dalle regioni entreranno a far parte di un circuito nazionale, oltre che a godere di specifici interventi.

Considerare i negozi storici come attività protette, evitandone il declino e la manomissione speculativa, richiede la loro « conservazione attiva », intesa come recupero e tutela dell'esistente, cioè un'azione attiva, che non si limita alla mera tutela, ma intende fornire gli strumenti per dare vigore a queste imprese.

Ciò premesso, occorre ricordare che nella Costituzione il settore del commercio è di esclusiva competenza delle regioni e, pertanto, lo Stato deve limitarsi a proporre norme quadro sufficientemente elastiche da comprendere le diverse impostazioni regionali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge individua le finalità della legge e reca la definizione di negozi e botteghe storici. Tra gli obiettivi si citano la tutela delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche, delle quali fanno parte i negozi, gli esercizi pubblici (attività di vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per il consumo sul posto, in locali o in aree aperte al pubblico) e le botteghe artigiane, quali portatori di una specifica funzione sociale e beni storici da tutelare, anche al fine di salvaguardare il presidio urbano e di servizio da essi rappresentato. La norma, al comma 1, fa riferimento allo *Small Business Act*, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa – che prevede una serie di principi per promuovere lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea (UE) e la crescita delle piccole e medie imprese non basati esclusivamente sulle esigenze del mercato, ma che tengano conto delle fragilità delle piccole e medie imprese e della necessità di sostenerle in modo attivo, a fronte dell'evidenza che « le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica e che

pertanto essere favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale ».

Il comma 2 elenca le caratteristiche necessarie ai fini della qualifica di negozio o bottega storici: aver esercitato nello stesso locale, per almeno cinquanta anni, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico; essere insediati nei centri storici, cioè nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti; essere connotati da un particolare interesse storico, culturale, artistico, merceologico o legato alle tradizioni locali; avere una superficie di vendita non superiore a 2.500 metri quadrati, in conformità a quanto previsto dalla disciplina relativa al settore del commercio stabilita dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I commi 3 e 4 prevedono che la qualifica di negozio o bottega storici sia mantenuta in caso di subentro, a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità dell'attività dei precedenti esercizi, e in caso di un locale diverso da quello al quale era stata originariamente attribuita, qualora l'attività sia gestita da almeno due generazioni consecutive da una medesima famiglia, a condizione che sia conservata l'ubicazione nel centro storico e sia garantita la continuità dell'attività.

Il comma 5 definisce negozi e botteghe storici « di eccellenza » quelli gestiti da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia, che hanno svolto nello stesso locale, per almeno settanta anni, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico, mantenendo, se possibile, le caratteristiche originarie o garantendo un'elevata qualità progettuale e dei materiali.

Il comma 6 prevede che le regioni possano richiedere il possesso di ulteriori caratteristiche ai fini dell'attribuzione della qualifica di negozio o bottega storici. Ad esempio, il comune di Aosta, con la deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 1° luglio 2004 ha ricompreso nella qualifica

di attività storiche anche le attività alberghiere.

L'articolo 2 prevede l'istituzione degli albi regionali e comunali dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza, sulla base di specifiche delibere degli enti territoriali. Le regioni dettano le norme per l'istituzione degli albi comunali e sulla base di tali albi istituiscono i rispettivi albi regionali. Le domande di iscrizione agli albi comunali sono valutate da un'apposita commissione comunale. La decisione, comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo telematico equivalente, di cessazione dell'attività da parte dei gestori, senza prevedere un eventuale subentro di altre attività nei locali da quest'ultima gestiti, comporta la decadenza della qualifica di negozio o di bottega storici o di eccellenza e dei relativi vincoli di subentro.

L'articolo 3 raccoglie un'istanza più volte rappresentata dai comuni e cioè la necessità garantire una maggiore tutela dei negozi e delle botteghe artigiane storiche. Il comma 1 prevede, quindi, il diritto di prelazione all'acquisto degli immobili dove tali attività sono insediate e il comma 2 prevede che tali negozi e botteghe, compresi quelli di eccellenza, siano classificati come beni culturali, su richiesta degli interessati, modificando, di conseguenza, l'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 4 prevede una maggiore tutela degli esercizi commerciali situati nei centri storici, anche al fine di evitare che, a causa della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19, tali attività commerciali e artigianali possano essere oggetto di chiusura o cambiamenti di destinazione. Si modifica, pertanto, l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto « decreto salva Italia » del Governo Monti), nella parte in cui stabilisce la soppressione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, ampliando la possibilità per i comuni di prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività pro-

duttive e commerciali in talune aree, la tutela di talune tipologie di attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche, anche con riferimento alla necessità di preservare le caratteristiche storiche e culturali delle aree, ovvero il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, compreso l'esercizio di attività di commercio itinerante in aree pubbliche, fatte salve le fiere e le altre manifestazioni analoghe autorizzate dai comuni.

Tali limitazioni fanno riferimento a una serie di motivi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla tutela del decoro urbano dei centri storici, dei negozi e botteghe storici e del presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi commerciali, facendo espresso riferimento allo *Small Business Act* e prevedendo che tali decisioni siano assunte in concorso con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra di essi. Si prevede, inoltre, che tali disposizioni non si applichino ai negozi di vicinato e alle medie e grandi strutture regolarmente in attività alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni.

Con le nuove norme e con il concetto di « distanza » si intende tutelare i negozi di vicinato dei centri storici dall'invasione del commercio ambulante, rispetto al quale possono essere introdotte misure quali il divieto di insediamento e la previsione di adeguate distanze dai citati negozi di vicinato, e dal proliferare dei negozi etnici nei centri storici.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'Albo nazionale dei negozi e botteghe storici e di eccellenza, del quale è assicurata un'adeguata informazione in una specifica sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero, nella quale sono contenuti anche i rinvii agli albi regionali e ai percorsi e itinerari turistici regionali. Il comma 2 reca una delega al Governo per l'adozione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto legislativo che: *a)* individua i contenuti e le caratteristiche dell'Albo nazionale; *b)* definisce i provvedimenti necessari per la tutela delle unità immobiliari sedi dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale; *c)* individua percorsi conciliativi che consentano la conclusione di accordi tra gli esercenti dei negozi e delle botteghe iscritti all'Albo e i proprietari dei locali degli stessi; *d)* prevede specifiche agevolazioni normative e fiscali o quote riservate di fondi o finanziamenti già esistenti a favore dei negozi e delle botteghe iscritti all'Albo nazionale; *e)* definisce le modalità di restituzione

dei benefici economici e fiscali ricevuti in caso di perdita della qualifica di negozio o bottega storica o di eccellenza; *f)* introduce specifiche misure in favore dei negozi e delle botteghe di eccellenza; *g)* individua adeguate forme di rappresentanza delle associazioni di settore nei confronti degli enti territoriali competenti; *h)* prevede misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale; *i)* prevede la pubblicazione dell'Albo nazionale in una pagina del sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, contenente anche informazioni sulle attività di cui alla lettera *h)* e sugli albi regionali e comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha le seguenti finalità:

a) tutelare le attività commerciali storiche nonché gli esercizi pubblici storici e le botteghe artigiane storiche, di seguito denominati « negozi e botteghe storici », in considerazione della loro specifica funzione sociale e della loro natura di beni storici da tutelare;

b) salvaguardare il presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali nei centri storici;

c) attuare le disposizioni dell'Unione europea sulla tutela delle piccole e medie imprese commerciali previste dalla comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “*Small Business Act*” per l'Europa) ».

2. Ai fini della presente legge, per negozi e botteghe storici si intendono le attività economiche in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) hanno esercitato nel medesimo locale, per almeno cinquanta anni, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;

b) sono insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti;

c) sono connotati da un particolare interesse storico, culturale, artistico o mer-

ceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d) hanno le superfici previste dalle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. La qualifica di cui al comma 2 è mantenuta anche in caso di subentro nella titolarità e nei locali sedi di negozi e botteghe storici, a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne sia il settore merceologico, sia le modalità di vendita o di produzione, sia le caratteristiche strutturali e storiche dei locali.

4. La qualifica di cui al comma 2 è, altresì, mantenuta anche in caso di locali sedi di negozi o botteghe storici diversi da quelli cui era stata originariamente attribuita, qualora l'attività sia gestita da almeno due generazioni consecutive da una medesima famiglia, a condizione che sia invariata la zona di insediamento di cui alla lettera *b)* del comma 1 e che sia garantita la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico e le modalità di vendita o di produzione.

5. Ai fini della presente legge, per negozi e botteghe storici di eccellenza si intendono le attività economiche gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia, in possesso delle caratteristiche di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, che hanno esercitato l'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso locale da almeno settanta anni nello stesso settore merceologico. Ove non sia stato possibile conservare l'aspetto originario del negozio o della bottega, gli interni e gli arredi, comprese mostre, vetrine e insegne, devono essere connotati da un'elevata qualità progettuale e dei materiali.

6. Nel rispetto delle competenze in materia di commercio stabilite dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire ulteriori caratteristiche, oltre quelle di cui al comma 2, ai fini dell'attribuzione della qualifica di negozio o bottega storici o di eccellenza ovvero prevedere la deroga di una o più delle caratteristiche di cui al citato comma 2.

7. La presente legge non si applica alle attività industriali e a quelle agricole.

Art. 2.

(Albi comunali e regionali delle botteghe artigiane storiche e di eccellenza)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono le modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi comunali dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza, nonché le modalità con le quali i soggetti interessati possono richiedere ai comuni la relativa iscrizione, gli obblighi di comunicazione a essi ascritti e le procedure per la decadenza dall'iscrizione. Le regioni possono tenere gli albi dei negozi ed esercizi pubblici storici distinti da quelli delle botteghe storiche artigiane, indicando altresì quali di essi siano di eccellenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.

2. I comuni o le unioni di comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e in conformità a quanto disposto dagli stessi, istituiscono l'albo comunale dei negozi ed esercizi pubblici storici e, ove stabilito dalla regione, l'albo delle botteghe artigiane storiche, ai quali sono iscritti i negozi e le botteghe storiche che ne fanno richiesta ai sensi del comma 3 nonché, di diritto, i negozi e le botteghe storiche iscritti ad albi, elenchi o registri simili già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui al comma 2, i titolari di attività economiche, qualora ritengano di avere le caratteristiche per l'iscrizione agli albi dei negozi e delle botteghe storiche, presentano la relativa richiesta al comune competente. La richiesta è esaminata da un'apposita commissione istituita da ciascun comune, prevedendo anche la presenza di rappresentanti delle associazioni di settore interessate. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 in caso di subentro, la decisione da parte dei gestori di cessare l'attività, comunicata al competente albo comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo

telematico equivalente, comporta la decadenza della qualifica di negozio o bottega storici o di eccellenza e dei relativi vincoli.

4. I comuni trasmettono i rispettivi albi dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza alle regioni competenti con cadenza annuale o con diversa cadenza in caso di aggiornamento dei medesimi albi. Le regioni, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla tenuta degli albi regionali, anche ai fini della concessione di misure di sostegno, e trasmettono tali albi al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'istituzione dell'Albo nazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.

5. Le regioni, i comuni e le unioni di comuni danno adeguata informazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti ai relativi albi ai sensi del presente articolo, indicando anche percorsi e itinerari turistici collegati ai medesimi negozi e botteghe storici.

Art. 3.

(Diritto di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali)

1. In caso di cessione o di vendita di beni immobili di proprietà dei comuni o di soggetti privati che sono sede di negozi e botteghe storici è riconosciuto ai titolari dei medesimi negozi e botteghe il diritto di prelazione all'acquisto di detti immobili. Tale diritto si applica anche in caso di vendita in blocco del complesso immobiliare in cui è situato l'immobile sede di negozio o bottega storica.

2. Qualora i negozi e le botteghe storici, compresi quelli di eccellenza, siano espressione di un'identità culturale collettiva, i medesimi possono essere dichiarati beni culturali, su richiesta scritta presentata dai soggetti interessati al Ministro della cultura.

3. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « dell'industria » sono inserite le seguenti: « , del commercio, dell'artigianato ».

Art. 4.

(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali dei centri storici)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia del decoro urbano, delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici e del presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi commerciali e dalle strutture di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "*Small Business Act*" per l'Europa). Le regioni, le città metropolitane e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo comma. Essi possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra gli stessi operatori, limitazioni all'insediamento di determinate attività produttive e commerciali in talune aree, la tutela di alcune tipologie di negozi, compresi quelli storici, e delle botteghe artigiane storiche, anche con riferimento alla necessità di preservare le caratteristiche culturali delle aree, nonché il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, compreso l'esercizio di attività di commercio itinerante

nelle aree pubbliche, fatte salve le fiere e le analoghe manifestazioni autorizzate dai comuni, solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la salvaguardia del decoro urbano, delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici e il presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi e dalle strutture di cui alle citate lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

3. Le modifiche agli ordinamenti vigenti adottate dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, non si applicano agli esercizi, alle strutture e ai centri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, regolarmente in attività alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di adeguamento.

Art. 5.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza e delega al Governo per la tutela dei negozi e delle botteghe storici iscritti all'Albo nazionale)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Albo nazionale dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza, di seguito denominato « Albo nazionale », costituito sulla base degli albi regionali di cui all'articolo 2. Dell'Albo na-

zionale è data adeguata informazione mediante pubblicazione in una specifica sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale sono riportate anche informazioni sui citati albi regionali e sui percorsi e itinerari turistici regionali di cui al comma 5 dell'articolo 2.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo recante disposizioni per la tutela dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei contenuti e delle modalità di tenuta dell'Albo nazionale, nonché delle modalità per la trasmissione dei dati degli albi regionali di cui all'articolo 2 ai fini del suo periodico aggiornamento;

b) definizione dei provvedimenti necessari per assicurare la tutela delle unità immobiliari, caratterizzate da specifico valore storico, artistico o ambientale, sede di negozi e botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

c) individuazione di procedure per la stipulazione di accordi tra gli esercenti delle attività commerciali storiche iscritti all'Albo nazionale e i proprietari dei locali presso i quali tali attività hanno sede, al fine di evitare l'eventuale cambio di destinazione dei medesimi locali;

d) previsione di specifiche agevolazioni normative e fiscali o di quote riservate di fondi o finanziamenti già esistenti a favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

e) definizione delle modalità di restituzione dei benefici economici e fiscali ricevuti in caso di perdita della qualifica di negozio o bottega storica o di eccellenza ovvero di cessazione dell'attività sempre che i suddetti benefici non abbiano ancora esaurito il loro effetto o l'erogazione sia stata assoggettata a condizioni temporali;

f) adozione di specifiche misure in favore delle attività di eccellenza iscritte all'Albo nazionale;

g) individuazione delle modalità con cui le associazioni di settore, regolarmente costituite, possono assumere iniziative in favore degli associati nei confronti delle autorità competenti per territorio o intervenire presso le medesime nei procedimenti che le riguardano;

h) adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

i) pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica pagina del sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, contenente anche informazioni sulle misure e sulle campagne di cui alla lettera h) del presente comma e sugli albi di cui all'articolo 2.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0144300